

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 10 febbraio 2005.

Circolare esplicativa della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
A TUTTI GLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
A TUTTI GLI ISPETTORATI DIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
A TUTTE LE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
ALL'ARPA
A TUTTI GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AL GENIO CIVILE OO.MM.
A TUTTE LE SOPRINTENDENZE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
A TUTTI GLI ENTI PARCO REGIONALI
A TUTTI GLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
A TUTTI I CONSORZI ASI
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
e, p.c. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Con l'articolo 91 della legge regionale n. 6/2001 è stato recepito il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale", che, com'è noto, prevede due procedure distinte, ed in particolare:

— all'art. 5 la procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA);

— all'art. 10 la procedura di verifica;

a cui devono essere assoggettati preliminarmente i progetti rientranti tra le tipologie progettuali elencate negli allegati A e B del medesimo D.P.R.

In questa sede ci si sofferma sul contenuto dell'art. 5 predetto, il quale prevede che nel caso di richiesta di procedura di valutazione d'impatto ambientale, la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio d'impatto ambientale con la sintesi non tecnica è trasmessa dal committente, se trattasi di privato, o dall'autorità proponente all'autorità competente che, com'è noto, è il servizio 2 VAS VIA di questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sito in via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.

Si chiarisce che il progetto da presentare dovrà essere quello definitivo, con gli elaborati previsti secondo la vigente normativa sui lavori pubblici nonché secondo le indicazioni date da questo Assessorato con decreti e circolari.

Lo studio d'impatto ambientale, inoltre, deve essere redatto secondo quanto indicato nei punti da 1 fino a 7 dell'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le indicazioni date con decreti e circolari da questo Assessorato, ovvero secondo quanto emerso dall'eventuale fase preliminare alla presentazione della domanda, richiesta dal committente o dall'autorità proponente a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.

Contestualmente alla suddetta trasmissione, il committente o l'autorità proponente trasmette la domanda completa di copia del progetto dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica alla provincia e ai comuni interessati, e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dalla data di trasmissione, specificando che lo stesso è reso ai sensi del 2° comma del predetto art. 5.

Decorso tale termine, il servizio 2 VAS VIA di questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni.

Pertanto, le amministrazioni provinciali, i comuni e gli enti di gestione suddetti sono invitati ad esprimere tempestivamente il loro parere.

Le eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richieste dal servizio 2 VAS VIA, ovvero presentate dal committente o dall'autorità proponente per una sola volta.

Il servizio 2 VAS VIA rende il giudizio di compatibilità ambientale entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Da quanto sopra emerge chiaramente l'obbligo, per il committente o l'autorità proponente, di presentare a questo Assessorato e, contestualmente, agli altri enti citati la domanda completa della documentazione prevista: il progetto dell'opera e lo studio d'impatto ambientale con la sintesi non tecnica.

Si fa presente, pertanto, che nel caso in cui questo Assessorato nell'effettuare il controllo delle istanze dovesse riscontrare l'assenza della prescritta documentazione, non potrà procedere oltre nell'istruttoria delle stesse e richiederà che l'istanza venga ripresentata completa della prescritta documentazione e che sia effettuata una nuova pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano, qualora tale annuncio fosse già stato pubblicato.

Infatti, solo in caso di presentazione di domanda completa della prevista documentazione, il committente o l'autorità proponente potranno procedere alle misure di pubblicità previste dall'art. 8 del D.P.R., che prevedono altresì la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 1989, n. 201, in cui si dovrà precisare, tra l'altro, che il progetto dell'opera e lo studio d'impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati trasmessi al comune, alla provincia ed eventualmente all'ente gestore, per il parere previsto dal 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, e depositati presso il servizio 2 VAS VIA di questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sito in via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo, ciò al fine di consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni al servizio 2 VAS VIA nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio predetto.

Si raccomanda il puntuale rispetto delle presenti disposizioni.

L'Assessore: CASCIO

(2005.6.339)119